Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Cortina" (art. 2 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34; artt. 9 e 13 dello Statuto della Fondazione). Riapertura termini Avviso n. 65 del 3 luglio 2026.

Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a ....…….…… nato/a a ……..…..… il …….....…,
residente a …...…….……..…….…… in via/piazza …….…… n. .....…....
recapito telefonico ……..……..……. mail ……..…...……

propone

la propria candidatura per la designazione da parte del Presidente della Giunta regionale di un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Cortina".

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

dichiara

1. di possedere il seguente titolo di studio: ……..…….;

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;

3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ……, nonché di ricoprire le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..……..……;

4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica: …….…….....……;

5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l'incarico in oggetto: ……..……...;

6. di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche tramite strumenti informatici e telematici, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997 nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, secondo i principi previsti dall'art. 5 del GDPR e nei limiti necessari al perseguimento delle finalità predette o connesse alle pubbliche funzioni esercitate, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici; che il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione; che i dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato ed essere diffusi nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato; che i dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia; che il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento; che gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l'apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati; che il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168,

30121 Venezia (indirizzi e-mail e PEC indicati nel sito internet www.regione.veneto.it); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, o di adire le opportune sedi giudiziarie;

7. di essere informato/a che l'efficacia dell'eventuale nomina è condizionata alla presentazione, a seguito del conferimento dell'incarico, della dichiarazione dell'interessato in merito ad eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato con la proposta di candidatura sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, oppure della dichiarazione che non sono intervenute variazioni[2];

dichiara inoltre:

a) di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;

b) ☐ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 10 della L.R. n. 27/1997, in quanto non ricopre la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale presso partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati;

oppure

c) ☐ di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 10 della L.R. n 27/1997, in quanto ricopre la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo presso ……, e di impegnarsi a cessare tale incarico prima dell'accettazione dell'eventuale nomina;

d) di essere disponibile all'accettazione dell'incarico;

e) ☐ di non essere già lavoratore collocato in quiescenza

oppure

☐ di essere già lavoratore collocato in quiescenza e di rinunciare al compenso ai sensi dell'art 1, comma 2 bis della L.R. n. 27/1997.

Allega altresì:
- curriculum vitae in formato europeo;
- "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità" (D.Lgs. n. 39/2013, DPR n. 445/2000 - da rendere compilando il modello disponibile nel sito internet della Regione, sezione "bandi-avvisi-concorsi");
- copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità.

Data ……

Firma

APPENDICE NORMATIVA

Articolo 7 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"

Art.7 - Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51 commi 3 bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Articolo 10 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi"

Art.10 – Incompatibilità

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati.

2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.

3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.

4. Fatta salva la possibilità di nomina o designazione, per un terzo mandato, dei componenti dell'organo di amministrazione di una società di capitali, nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati. È consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni.

5. Al Difensore civico, di cui alla legge regionale n. 28/1988 e al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale n. 42/1988 si applica la disciplina stabilita rispettivamente dall'articolo 5 della legge regionale n. 28/1988 come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 5 della legge regionale n. 42/1988 come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale n. 6/1996. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il comma 4 dell' articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42.

Articolo 2 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022"

Art. 2 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione "Cortina"

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione "Cortina", con sede in Cortina d'Ampezzo, avente come finalità la promozione e l'organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino assegnate al Comune di Cortina d'Ampezzo, nonché degli altri eventi e iniziative sportive e culturali, di rilevanza nazionale e internazionale, finalizzati allo sviluppo del turismo e alla valorizzazione del territorio regionale e delle sue eccellenze, con particolare riguardo a quelli correlati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a partecipare alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione.

4. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro fondatore ordinario e provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", del bilancio di previsione 2022-2024.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Statuto della Fondazione "Cortina"

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
a) il Comitato Istituzionale;
b) il Consiglio d'Indirizzo;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente della Fondazione;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

È organo eventuale della Fondazione il Direttore Generale.

Le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i cui compensi saranno stabiliti all'atto della loro nomina dal Consiglio d'Indirizzo.

Un compenso potrà, inoltre, essere riconosciuto – in armonia con le vigenti disposizioni di legge – a singoli componenti degli organi in caso di attribuzione di deleghe operative specifiche.

È altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute (e documentate) dai componenti degli organi per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro fondatore ordinario e provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. Ne fa parte di diritto il Presidente della Fondazione.
Eccezion fatta per i primi componenti, nominati in sede di Atto Costitutivo, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti nominati dal Consiglio d'Indirizzo, tre su proposta, rispettivamente, della Regione Veneto, della Provincia di Belluno e del Comune di Cortina d'Ampezzo, e l'ultimo su proposta dello Sci Club Cortina ASD.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi e sono riconfermabili.

La carica di membro del Consiglio d'Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione vengano a mancare, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla loro sostituzione nella prima riunione utile, dopo l'acquisizione delle necessarie proposte, secondo quanto previsto nel presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo della Fondazione e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con ogni relativo potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, con criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d' Indirizzo.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare:
- nomina, se ritenuto necessario, il Direttore Generale e ne definisce i relativi poteri esecutivi, operativi e gestionali;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone il programma delle attività, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone la proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale della Fondazione per l'approvazione da parte del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone il regolamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio d' Indirizzo;
- predispone la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, contributi e devoluzioni di patrimonio provenienti da qualsiasi ente.

Sono comunque esclusi i poteri che la legge o il presente Statuto riservano alla competenza del Consiglio d'Indirizzo.

In relazione alle proprie attività direttamente connesse ad uno specifico territorio e/o ad una specifica materia, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di 3 (tre) membri designati al suo interno, almeno uno dei quali dovrà essere espressione del territorio o del settore d'attività cui la delega si riferisce.

Nel caso di delega avente ad oggetto attività direttamente connesse con il territorio di Cortina d'Ampezzo, uno dei membri del Comitato Esecutivo dovrà essere scelto tra i due consiglieri che sono emanazione, rispettivamente, del Comune di Cortina d'Ampezzo e dei Sostenitori Originari della Fondazione. All'atto del conferimento della delega, il Consiglio di Amministrazione ne determina esattamente l'oggetto e i limiti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo, anche informatico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione della data, del luogo ove si terrà la riunione e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il termine di convocazione è ridotto a un giorno. In ogni caso, le riunioni si intendono regolarmente costituite quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenuta svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata mente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.